

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)

Modifica del 22 agosto 2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 novembre 2005¹ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso è modificata come segue:

Ingresso

vista la legge del 9 ottobre 1992² sulle derrate alimentari (LDerr);
visti gli articoli 16 capoverso 2 e 17 della legge del 21 marzo 2003³ sull'ingegneria genetica (LIG);
visto l'articolo 29 della legge del 7 ottobre 1983⁴ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);
visti gli articoli 4 capoverso 1 e 7 capoverso 1 della legge federale del 12 giugno 2009⁵ sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995⁶ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

Art. 2 cpv. 2 e 3

² Le altre definizioni della legislazione svizzera sulle derrate alimentari sono utilizzate conformemente alle definizioni contenute in uno dei seguenti regolamenti CE:

- a. regolamento (CE) n. 178/2002⁷;
- b. regolamento (CE) n. 852/2004⁸;

¹ RS **817.02**

² RS **817.0**

³ RS **814.91**

⁴ RS **814.01**

⁵ RS **930.11**

⁶ RS **946.51**

⁷ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gen. 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14.

⁸ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 apr. 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 219/2009, GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109.

- c. regolamento (CE) n. 853/2004⁹;
- d. regolamento (CE) n. 854/2004¹⁰;
- e. regolamento (CE) n. 882/2004¹¹.

³ Per quanto concerne i giocattoli, in deroga al capoverso 2, sono utilizzate le definizioni conformemente alla direttiva 2009/48/CE¹².

Art. 43 Giocattoli

¹ Per giocattoli si intendono tutti gli oggetti che sono destinati o concepiti per essere adoperati per giocare dai bambini fino a 14 anni di età. Sono considerati giocattoli anche gli oggetti che non sono destinati a essere adoperati esclusivamente per fini di gioco.

² In caso di impiego conforme alla destinazione o prevedibile e in considerazione del comportamento abituale dei bambini, i giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute degli utilizzatori o di terzi.

³ La capacità degli utilizzatori ed eventualmente di chi li sorveglia è tenuta in considerazione, in particolare per quanto riguarda i giocattoli che sono destinati ad essere adoperati dai bambini di età inferiore a tre anni o da altre fasce di età.

⁴ Le etichette apposte sui giocattoli e le istruzioni per l'uso che li accompagnano, devono richiamare l'attenzione degli utilizzatori o di chi li sorveglia sui pericoli e sui rischi connessi al loro uso e sul modo di evitare tali rischi e pericoli.

⁵ Il DFI:

- a. delimita i giocattoli rispetto agli oggetti che non sono considerati giocattoli;
- b. stabilisce i requisiti della sicurezza dei giocattoli;
- c. disciplina la caratterizzazione dei giocattoli;

⁹ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 apr. 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1276/2011, GU L 327 del 9.12.2011, pag. 39.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 apr. 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 739/2011, GU L 196 del 28.7.2011, pag. 3.

¹¹ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 apr. 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 208/2011, GU L 58 del 3.3.2011, pag. 29.

¹² Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giu. 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2012/7/UE, GU L 64 del 3.3.2012, pag. 7.

- d. disciplina gli obblighi del fabbricante, dell'importatore e del commerciante; vi rientrano anche disposizioni:
 - 1. sulle misure che devono prendere il fabbricante, l'importatore e il commerciante se un giocattolo non è conforme alle disposizioni applicabili,
 - 2. sugli obblighi del fabbricante, dell'importatore e del commerciante di informare le autorità di esecuzione per garantire la rintracciabilità,
 - 3. sui documenti che devono essere tenuti a disposizione dell'autorità di esecuzione e il loro contenuto;
- e. disciplina la valutazione della conformità e l'impiego di marchi di conformità.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2012.

22 agosto 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

